



AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL'AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA A NORMA DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.

Adottato con Delibera Presidenziale n. 4/13 del 29/01/2013

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

- Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Presupposti
- Art. 3 - Competenza
- Art. 4 - Individuazione del fabbisogno
- Art. 5 - Individuazione delle professionalità
- Art. 6 - Procedura comparativa
- Art. 7 - Conferimento di incarichi in via diretta
- Art. 8 - Esclusioni
- Art. 9 - Formalizzazione degli incarichi
- Art. 10 - Durata del contratto e liquidazione del compenso
- Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

- Art. 13 - Ambito di applicazione
- Art. 14 - Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico
- Art. 15 - Formalizzazione degli incarichi
- Art. 16 - Compensi
- Art. 17 - Pareri legali
- Art. 18 - Incarichi diretti
- Art. 19 - Recupero crediti
- Art. 20 - Pubblicità sul sito istituzionale

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 7, co. 6 e 6 bis e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per il conferimento da parte dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (di seguito denominato AC per brevità) di incarichi individuali di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, riconducibili ai contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile, nonché il relativo regime di pubblicità, compresi gli incarichi conferiti a professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2 - Presupposti

In conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, l'AC utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra i propri Uffici per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale dipendente.

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'AC può conferire a soggetti esterni incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei presupposti di legge.

Art. 3 – Competenza

In conformità allo Statuto ed ai vigenti Regolamenti sono competenti ad adottare i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Ente.

Art. 4 - Individuazione del fabbisogno

La necessità di avvalersi di collaborazioni esterne di cui all'art. 1 è effettuata dal Direttore. Tale individuazione deve contenere:

- l'indicazione della professionalità richiesta;
- verifica della sua congruenza con i documenti di programmazione di cui all'art. 39 della Legge 449/1997, con le funzioni istituzionali, i Piani ed i Programmi sull'attività amministrativa adottati;
- la temporaneità della necessità in relazione all'oggetto ed alla natura dell'attività da svolgere nonché del periodo di utilizzazione prevista.

Sempre la Direzione verifica la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Ente e, nel caso in cui accerti l'impossibilità di corrispondere alla richiesta con personale interno, la Direzione determina il ricorso alla collaborazione esterna previa delibera da parte degli Organi dell'Ente.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Direzione verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta rispetto all'incarico, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità

stabiliti dalla legge, rimettendo agli Organi dell'Ente la deliberazione. Nello stesso atto vengono indicati:

- durata
- luogo
- oggetto
- compenso per la collaborazione,

tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato relativa al ricorso alla collaborazione esterna.

Con determina di recepimento della delibera di conferimento di incarico, il Direttore indica, altresì, il nominativo del responsabile del procedimento.

Relativamente al prezzo, gli uffici amministrativi dell'Ente, effettueranno una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta e verificheranno inoltre la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 5 - Individuazione delle professionalità

La Direzione, cura la predisposizione di apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente ai quali la collaborazione si riferisce;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- e) il compenso previsto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione;
- f) l'indicazione dell'Ufficio di riferimento e del responsabile del procedimento;
- g) il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte ed i curricula;
- h) il termine entro il quale sarà conclusa la procedura;
- i) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione delle offerte.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi l'avviso potrà prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali, ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito.

Art. 6 - Procedura comparativa

Una Commissione, nominata con delibera del Presidente dell'AC, composta di tre membri procede alla valutazione delle offerte e dei curricula validamente presentati sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e del compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ente;
- f) esito dei colloqui e delle prove specifiche, nonché il contenuto dei progetti e delle proposte eventualmente previsti dall'articolo precedente.

Art. 7 - Conferimento di incarichi in via diretta

I soggetti di cui all'art. 3 possono conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, fermo restando comunque il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 4 e 5, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere esplicitate espressamente nella delibera di conferimento dell'incarico:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per prestazioni di natura artistica e culturale, anche finalizzate alla realizzazione di eventi di pari natura, nonché di natura redazionale relative alle pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti di collaborazione o cooperazione con altre Pubbliche Amministrazioni o a quelli finanziati o cofinanziati da queste ultime o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano necessarie specifiche professionalità proprie della P.A. cooperante o collaborante o siano stabilite tempistiche tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per la partecipazione di esperti o testimonials, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
- f) nei casi di gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento di iniziative e attività specifiche o finalizzati alla realizzazione dei piani-programmi dell'Ente;
- g) per altri incarichi il cui importo al netto dell'IVA, se dovuta, non sia superiore a € 1.000,00 (mille/00).

Art. 8 - Esclusioni

Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del Decreto Legislativo 165/2001 non si applicano alle procedure per la nomina dei componenti degli Organi di controllo interno, dei Comitati e degli Organismi indipendenti di valutazione, nonché delle Commissioni statutarie dell'Ente o altre Commissioni previste dalla legge.

Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria che non è riconducibile a programmi dell'Ente e che si svolge in maniera del tutto

autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

Art. 9 - Formalizzazione degli incarichi

Il rapporto fra l'AC ed il professionista esterno viene regolato da apposito atto di incarico nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato. L'atto deve indicare:

- a) l'oggetto dell'incarico corrispondente ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) la normativa di settore applicabile al caso concreto;
- c) la durata commisurata all'entità delle attività o del progetto;
- d) il luogo, i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico;
- e) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;
- f) i criteri, i tempi e le modalità della verifica della prestazione;
- g) la responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
- h) i rimedi previsti in caso di ritardo e/o inadempimento del professionista;
- i) il diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- j) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili con l'incarico affidato;
- k) per incarichi di notevole rilevanza economica, la previsione di una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell'atto di incarico.

L'incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto di esso e non comporta responsabilità dirigenziale o gestionale.

Non possono essere affidati incarichi per prestazioni periodiche o sistematiche, salvo casi particolari in cui, per la natura e l'oggetto dell'incarico, è necessario garantirne continuità nello svolgimento.

Art. 10 - Durata del contratto e liquidazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, salvo i casi, debitamente motivati anche in relazione alle utilità già conseguite ed a quelle ulteriori previste, di sopravvenuta estensione o ampliamento dei programmi dell'Ente in relazione ai quali sia stato conferito l'incarico originario. L'Ente può altresì prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Non sono ammesse anticipazioni.

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il responsabile del procedimento verifica il corretto svolgimento dell'incarico, eventualmente anche in corso d'opera quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'atto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del procedimento può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un

termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Il responsabile del procedimento verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni

Gli elenchi dei collaboratori e gli incarichi conferiti sono pubblici. Di essi è data adeguata pubblicità sul sito internet dell'Ente www.aciascolipicenofermo.gov.it, come prescritto dalla normativa vigente, anche per la fase di ricerca del professionista, nei casi previsti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

Art. 13 - Ambito di applicazione

Le procedure per gli incarichi di assistenza legale esterna dell'Ente sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Titolo.

Art. 14 - Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico

Il procedimento per il conferimento di incarico di assistenza legale a professionista esterno si avvia con la deliberazione, da parte di soggetti di cui all'art. 3 o, nel caso di espressa delega, da parte del Direttore.

Art. 15 - Formalizzazione degli incarichi

Ai fini del conferimento dell'incarico, il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo almeno 3 nominativi di professionisti esterni individuati sulla base della selezione effettuata in base ai seguenti criteri:

- foro di competenza della causa affidata;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.

La lettera di incarico, sottoscritta dal Presidente previa delibera di affidamento, deve contenere, tra l'altro, la previsione dell'obbligo per il legale incaricato:

- a) di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione (atti, memorie, relazioni, ecc.);
- b) di specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo art. 16, con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle tabelle A e B allegate alla tariffa forense in vigore;
- c) di richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) della stretta osservanza del codice deontologico.

All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarne il contenuto, nonché rilasciare apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico.

Nel caso di espressa delega, agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Direttore.

Art. 16 - Compensi

Al professionista esterno verranno riconosciuti, oltre agli accessori, come per legge e al rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente dimostrate, gli onorari come di seguito specificato:

- a) nella misura tariffaria minima ridotta del 35% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
- b) nella misura tariffaria minima ridotta del 25% nell'ipotesi di esito favorevole della lite con compensazione delle spese legali;
- c) nella misura stabilita in sentenza, in caso di esito pienamente favorevole con vittoria delle spese legali;

Con proprio provvedimento, il Consiglio Direttivo dell'AC potrà disporre modifiche alle condizioni tariffarie previste dal presente articolo che dovessero rendersi necessarie a seguito di innovazioni normative o di mercato della disciplina tariffaria forense.

Art. 17 - Pareri legali

Per acquisire pareri legali, l'Ente può rivolgersi a professionisti altamente qualificati. Al fine di affidare la richiesta devono essere interpellati almeno tre professionisti di elevata e qualificata specializzazione.

L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto.

L'atto di incarico contiene l'indicazione dell'oggetto della prestazione, il termine entro il quale la stessa deve essere assolta ed il relativo compenso.

Art. 18 - Incarichi diretti

L'Ente può conferire incarichi legali ad un professionista o studio associato di riconosciuta alta specializzazione nella materia oggetto dell'incarico, in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- in caso di particolare urgenza tenuto conto dei termini processuali decadenziali e prescrizionali di legge che non consentano il ricorso alle procedure comparative;
- per pareri legali su materie che rivestano particolare urgenza o complessità e/o che attengano a questioni connesse al ruolo istituzionale dell'Ente od alle funzioni da esso esercitate e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale.

Art. 19 - Recupero crediti

L'Ente, per far fronte a comprovate esigenze transitorie, può affidare incarichi di patrocinio legale di durata prestabilita per il recupero dei suoi crediti. A tal fine, l'Ente procederà alla scelta del professionista attraverso apposita selezione. Il relativo avviso, pubblicato sul sito web istituzionale o attraverso mezzi che non comportino spese o appesantimenti alle procedure, indicherà l'oggetto dell'incarico professionale, il foro competente, nonché il termine e la modalità di presentazione delle domande.

La selezione avverrà mediante l'esame comparativo dei curricula professionali presentati dagli interessati secondo criteri di valutazione predeterminati e resi noti nell'avviso pubblico di interesse. Al termine della selezione verrà stipulata apposita convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Ente.

Il compenso, al lordo delle ritenute di legge, sarà stabilito nella misura tariffaria

minima ridotta del 50%. Si applica, in relazione agli incarichi previsti dal presente articolo, quanto stabilito all'art. 16, comma 2.

Alla scadenza della convenzione, al fine di assicurare la continuità ed uniformità dell'attività difensiva, il professionista incaricato è obbligato a portare a termine il mandato conferitogli in tutti i giudizi pendenti.

Qualora si ritenga opportuno ricorrere a strutture specializzate al recupero dei crediti, o per il tenore degli stessi o per altre valutazioni specifiche, l'Ente può far ricorso a tali profili, sempre mettendo a comparazione più soggetti operanti nel settore (minimo tre), valutando professionalità e costi.

Art. 20 - Pubblicità sul sito istituzionale

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club www.aciascolipicenofermo.gov.it.